



Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI NOLA

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex ART 414 C.P.C.

Della docente, **NAPPI GIOVANNA RITA**, nata a Caserta (CE) il **19.10.1979** e residente a **Brusciano (NA)**, c.f. **NPPGNN79R59B963Q**, rappresentata e difesa giusta procura in foglio separato digitale, resa in ossequio ai dettami previsti per la sottoscrizione e l'autentica della procura nel processo civile telematico, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e **Stefania Fasano** (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi avvocati in Palermo, nella Via Catania 42 C. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it. e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Via Armando Diaz, 11, 80134 Napoli NA
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Via Armando Diaz, 11, 80134 Napoli NA;
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, 11, 80134 Napoli NA;

FATTO

PETITUM: La ricorrente con il presente scritto difensivo chiede che i servizi di insegnamento prestati dalla stessa **nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62**) siano valutabili, ai fini della mobilità e delle graduatorie di mobilità, nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente quanto segue: *“I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

A. La ricorrente è una docente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, assunta nell'ambito del piano straordinario di assunzione ex lege 107/2015, in qualità di docente di scuola primaria, su posto comune, con decorrenza economica dal 01/09/2015 (cfr. **All. 1**).

B. La ricorrente è attualmente di ruolo in Toscana in provincia di Grosseto presso l'Istituto Comprensivo Civitella Paganico, e visto il nuovo CCNI per l'anno scolastico 2019/2020 ha presentato, per l'anno scolastico 2019/2020 domanda di mobilità territoriale volontaria. (cfr. **All 2 domanda di mobilità e all. 3 CCNL 2019/2020**) indicando quali preferenze quelle rientranti nella provincia di Napoli, provincia di residenza della docente.

C. La docente all'esito della mobilità, in data 24.06.2019 veniva confermata nella scuola di titolarità in provincia di Grosseto. (cfr. **all. 4 esito mobilità**).

Orbene, in seguito alla domanda di mobilità 2019/2020, il MIUR e gli Uffici periferici di competenza, hanno elaborato la domanda di trasferimento, in base al punteggio dichiarato nella domanda stessa. **Pur tuttavia, in sede di mobilità alla docente, in difetto di congrua motivazione, non è stato riconosciuto il punteggio pre -ruolo paritario maturato dalla stessa come da certificati allegati (cfr. all. 5).**

D. Fatte le superiori premesse, si precisa che in seguito alla spiegata domanda di mobilità, in modo del tutto incomprensibile, alla docente non è MAI stato compiutamente valutato **tutto il punteggio pre ruolo che la stessa ha di diritto maturato - avendo svolto la prestazione di docente prima della definitiva immissione in ruolo – presso istituti scolastici paritari e pari ad anni 6 (dall'anno scolastico 2008/2009 al 2013/2014 presso l'Istituto paritario “la Serena”(cfr. all. 5)**.

E. Una premessa a tal uopo si impone. I docenti, tramite il sistema IOL (*id est*: una piattaforma telematica messa a disposizione dal MIUR) indirizzano la domanda di mobilità volontaria alle amministrazioni scolastiche periferiche che provvedono poi alla successiva elaborazione. Su IOL, i docenti, devono caricare tutto il punteggio pre ruolo maturato pari a **6 punti** per anno scolastico (ovvero i punti maturati prima della definitiva sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato). Orbene, è accaduto, in modo del tutto immotivato E SU SPECIFICA DECISIONE DEL MIUR - che i docenti che hanno maturato **il pre ruolo nello Stato** possono computare tale punteggio (6 punti per anno di pre ruolo); i docenti – come la ricorrente, che invece hanno maturato il pre ruolo in istituti paritari, non lo possono inserire, perdendo così ben 6 punti per anno scolastico.

F. Una decisione irrazionale, immotivata e priva di ogni logica *ratio*.

G. E'considerevole notare in merito che la ricorrente – prima dell'immissione in ruolo - **ha prestato servizio pre - ruolo negli istituti scolastici paritari** (cfr. cfr. **All. 5**) al **pari** dei colleghi che hanno reso il pre ruolo in istituti scolastici statali.

H.La ricorrente, indi, ha reso - prima dell'immissione in ruolo - una prestazione di lavoro subordinato presso **Istituti scolastici paritari** rientranti nella seguente previsione normativa: : art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente che **“I servizi di insegnamento prestati dal 1°settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”** e la legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante *«Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»* che all'art.1 recita: *«il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”*.

I. Donde, attesa **l'equiparazione normativa** di cui sopra tra scuole statali e paritarie, non può revocarsi in dubbio che la ricorrente ha maturato il diritto alla valutazione del punteggio pre ruolo paritaria ai fini dell'anzianità di servizio ed anche ai fini della mobilità, della progressione stipendiale e delle graduatorie interne di istituto.

J. Gli anni di pre ruolo svolti in istituti scolastici paritari sono 6 , → totale punti = **36** (id est: **criteri di computo**: ogni anno di pre ruolo come da CCNI ha un coefficiente pari a 6, indi si attribuiscono 6 punti per ogni anno di servizio. Perciò, atteso che gli anni di servizio resi dalla ricorrente negli istituti paritari sono 6, applicando una ordinaria formula matematica: 6×6 , il punteggio pre ruolo per l'anno 2019/2020 doveva essere così determinato: **PUNTI 36** (cfr. all. 5).

K. Punteggio, peraltro, del tutto annullato in eccesso di potere ed in assenza di ragionevole motivazione nonostante l'odierna ricorrente – in relazione al punteggio pre ruolo maturato nelle paritarie: **A)** ha pagato l'IRPEF allo Stato; **B)** i suoi contributi sono stati regolarmente versati all'INPS, Ente presso cui il lavoratore statale deve chiedere la ricongiunzione dei contributi (cfr. all. 6); **C)** il suo rapporto di lavoro è stato disciplinato dal contratto Anisei (cfr. all. 7). **D)** Ogni anno ha prestato servizio, da abilitata, per più di 180 gg (cfr. all. 8 titolo di abilitazione).

L. Ora, è importante considerare, che nel momento in cui la docente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private le è **stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale** nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato.(cfr. All. 9)

M. Riconoscimento di punti, invero, del tutto negatogli dall'amministrazione precedente nella mobilità docenti 2019/2020 (cfr. All. 3 – Contratto Collettivo docenti 2019/2020). La nuova Tabella dei titoli, infatti, è rimasta invariata anche per la mobilità del personale docente, ATA di quest'anno. Anche per quest'anno, indi, non c'è apertura per la valutazione del preruolo prestato nelle scuole paritarie. D'altronde già nell'intesa era scritto “statale” e ciò faceva presupporre che non ci fosse la volontà di ritornare sull'argomento, nonostante numerose sentenze (cfr. All. 10) persino oggi sulle spalle del Miur.

N. Cosa è accaduto, nella sostanza? Le graduatorie di mobilità e la nuova contrattazione collettiva che richiama in toto la norma dell'anno precedente, in modo del tutto illegittimo, non hanno permesso e non permettono oggi alla ricorrente il pieno riconoscimento **degli anni di servizio prestati nelle paritarie ai fini della mobilità**

territoriale. Nonostante la docente abbia allegato alla domanda di mobilità apposita istanza per il riconoscimento del servizio pre - ruolo (cfr. all. 2).

O. Inoltre, la stessa, all'esito della domanda di mobilità, in data 24.06.2019 inoltrava reclamo a mezzo pec, avverso il mancato riconoscimento del pre - ruolo ai sensi di quanto previsto dal CCNI. (cfr. all. 11). Senza tuttavia ottenere riscontro.

P. Orbene, se alla ricorrente fosse stato correttamente riconosciuto il servizio pre ruolo si troverebbe, senza alcun dubbio, nel proprio comune di residenza, avendo, invero, un punteggio piuttosto elevato.

Q. Donde, si registra la violazione del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale!

R. Appare evidente, allora, che la condotta amministrativa o è stata resa in palese contrasto con il principio di uguaglianza di matrice costituzionale. Pertanto, è iniquo e ingiusto azzerare anni di servizio legalmente svolto presso gli istituti paritari. Il servizio svolto dalla docente ha pari dignità rispetto a quello svolto presso istituti statali.

S. Ci chiediamo del tutto legittimamente: che senso ha determinare una procedura di mobilità legata all'anzianità di servizio e poi assegnare punti (e posti) in base alla provenienza statale/non statale? **Nulla ha insegnato la storica sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014?**

T. Quindi, in modo del tutto incomprensibile, il servizio prestato nelle scuole primarie paritarie o legalmente riconosciute, **non ha nessun valore di punteggio per la mobilità a domanda**, d'ufficio e per le graduatorie interne d'Istituto, in quanto – per il MIUR - non sarebbero servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera. A ben vedere, quindi, il potere amministrativo ha confezionato un atto totalmente illegittimo, poiché, a mente dello stesso, **sono stati legalmente annullati anni di servizio** che, invero, presentano pari dignità legale rispetto agli anni di servizio resi nella Scuola Statale.

U. La ricorrente, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera non può ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe

meno favorevole di quello riservato al riguardo agli altri lavoratori docenti. Scuola statale e scuola paritaria presentano pari dignità ai fini del corretto attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera.

V. Infatti, non potendo inserire il punteggio maturato la ricorrente, oggi, si vedrà scavalcata da docenti che presentano pacchetto professionale e curriculare inferiore, con conseguente e grave danno professionale.

W. Se alla ricorrente fosse stato correttamente riconosciuto il servizio pre ruolo (oggi punti 36 pari a 6 anni di pre ruolo paritarie) si troverebbe, senza alcun dubbio vicino alla propria famiglia possedendo invero, un punteggio piuttosto elevato.

X. Per le ragioni di fatto sopra esposte la ricorrente **Nappi Giovanna Rita** ha subito una condotta amministrativa illegittima, certamente lesiva della propria dignità professionale, in assoluta carenza motivazionale. La mancata e piena valorizzazione del servizio pre ruolo, per come documentato e versato in atti dalla docente, pertanto, è negazione irrazionale, illogica ed illegittima, per i seguenti motivi di

IN VIA PRELIMINARE

SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE ADITO

Occorre rilevare che a seguito di domanda di assegnazione provvisoria la ricorrente è assegnata per l'A.S. 2019/2020 e fino al 31.8.2020, a in provincia di Napoli ad Acerra. Da qui, quindi, la competenza per territorio di Codesto Ill.mo Tribunale *ex art.* 413, comma 5° cpc. (**cfr. All. 12– assegnazione provvisoria**).

DIRITTO

I MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 2 DEL D.L. N. 255/2001 DEL 3 LUGLIO 2001 (CONVERTITO CON LEGGE DEL 2 AGOSTO 2001) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EQUITÀ RETRIBUTIVA (DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3 E 36 COST.), NONCHÉ DEL CONNESSO PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

TRA LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 6 D. LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2, D. LGS. N. 165/01 - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

La questione posta a Codesto Ecc.mo Organo Giudicante è la seguente: se sia legittima la condotta ascrivibile alle Amministrazioni procedenti che hanno irrazionalmente negato il diritto della ricorrente alla valutazione **del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale (cfr. All. 5)**. Sul punto, del resto, la più recente giurisprudenza del Tribunale di Milano (tribunale di Milano sentenza n. 66/2017 – SEZIONE LAVORO RG 9743/2016 cfr. **all. 10**), in caso identico a quello per cui oggi è causa, ha reso un significativo orientamento: *“I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” Non possono residuare dubbi quindi l'illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. PQM il Tribunale di Milano in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando.... Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni del CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. Valutare nella graduatoria per la mobilità anno scolastico 2016/2017 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 40 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità con conseguente aggiornamento”*. Appare, quindi, irrazionale e contraddittoria

la condotta del MIUR che prima dell'immissione in ruolo di parte ricorrente ha legalmente riconosciuto, ai fini del punteggio, il servizio pre ruolo prestato nella paritarie per INTERO. Riconoscimento, oggi, del tutto negato.

Il Tribunale di Rovigo, così come il Tribunale di Milano hanno ancora statuito sul punto affermando che il punteggio pre ruolo paritarie deve essere riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera.

Ed invero sentenza n. 187/2018: *“Sul punto, la domanda appare fondata, atteso che la normativa applicata dall'amministrazione convenuta nella fattispecie concreta, l'art. 485 TU n. 297/94, come modificato dalla L. n. 124/99, che al comma 3 prevede espressamente il riconoscimento al personale docente delle scuole elementari del servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate (come emerge abbia svolto la ricorrente dai documenti allegati sub 4) al ricorso, riconoscendo tuttavia agli insegnanti assunti a tempo determinato l'anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici solo al momento dell'assunzione in ruolo e soltanto se questa avviene; il periodo pre-ruolo viene tuttavia considerato per intero i primi quattro anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, La ricostruzione della carriera della ricorrente, sebbene effettuata secondo la normativa vigente in Italia, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 1999/70 CE, secondo la quale per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato; la stessa clausola 4 precisa che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da ragioni oggettive.*

La Corte di Giustizia dell'UE, in applicazione del principio di non discriminazione, ha precisato con decisione del 13.9.2007 (proc. C- 307/05 Del Cerro Alonso) che la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla ricordata clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e contenuto in allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata, anche ai fini dell'attribuzione ad un

lavoratore a tempo determinato di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato, nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla previsione regolamentare o legislativa di uno stato membro ovvero da un contratto collettivo, e tale principio di non discriminazione impone dunque al Giudice nazionale di disapplicare gli atti interni – nel caso di specie la normativa di cui al D. L.vo 297/94 – ad essa contrari, e ad analoga decisione è giunta la Grande Camera della medesima Corte nella sentenza del 15.4.2008 sulla legislazione irlandese, nella quale il Giudice dell'Unione ha precisato che il contenuto della clausola citata è sufficientemente preciso per essere invocato da un singolo avanti ad un Giudice nazionale.

Occorre dunque concludere, in applicazione della menzionata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che la normativa nazionale in materia, in particolare l'art. 485 del D. Lvo 297/94, debba essere disapplicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello dell'Unione.

Del resto, è incontestato tra le parti che la ricorrente abbia svolto, nel corso dei contratti a tempo determinato, le medesime mansioni svolte da docenti assunti a tempo indeterminato, quindi tra le due parti della carriera della ricorrente non vi sono differenze né con riguardo alle funzioni svolte, né con riguardo alla professionalità acquisita.

Anche il Tribunale di Palermo con sentenza pubblicata il 16.11.2018 ha riconosciuto il servizio preruolo : *“Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.*

Deve, quindi, condannarsi l'Amministrazione a riconoscere alla parte ricorrente il punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie”(cfr.all. 13 – sent. Tribunale di Palermo).

E' evidente, quindi, che il servizio, deve essere riconosciuto in presenza dei requisiti essenziali, tutti documentalmente provati nel curriculum della ricorrente.

Ed infatti il servizio:

- **Deve essere stato svolto con il titolo richiesto dall'ordinamento a far data dall'anno 2000– cfr. all. 5);**
- **Deve essere assoggettato ai contributi previdenziali e assicurativi tranne i casi di esenzione – cfr. all. 6);**
- **Deve essere svolto presso una scuola paritaria.** Gli Istituti presso cui la docente ha svolto la prestazione (periodo normativo richiesto dalla legge ai fini dell'equiparazione come da documenti allegati) sono istituzioni che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi ad elaborare il progetto formativo in armonia con la Costituzione e con il piano dell'Offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.
- **Deve essere stato svolto con titolo di abilitazione (cfr. all. 8).**

Parte ricorrente, quindi, chiede la corretta applicazione dei requisiti direttamente fissati dalla legge: *id est*: **il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 che così recita: “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” .**

Ora, è indubbio che la posizione giuridica e scolastica della ricorrente rientri in tale previsione normativa. Gli atti allegati ne rendono piena prova.

La legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un

servizio pubblico. *Id est*: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517).

Da ciò discende un evidente corollario: se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, **stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche**. In ossequio a tali principi le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, hanno giustamente disposto, in seno alla parte ricorrente, l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado. Infatti, nel momento in cui la ricorrente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private **le è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale** nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato. In pratica, **prima di entrare in ruolo**, con contratto a tempo indeterminato, il punteggio le è stato valutato. Pur tuttavia, con grave rammarico, **dopo l'immissione in ruolo della parte ricorrente, il MIUR in modo irrazionale ed in eccesso di potere oltre che di congrua motivazione, ha volontariamente deciso** che il servizio prestato nelle scuole paritarie **non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera**.

In pratica, in modo del tutto irrazionale, sono stati annientati, in eccesso di potere, anni di servizio. La condotta ascrivibile alle Amministrazioni precedenti, allora, è totalmente estranea al panorama normativo nazionale e comunitario. Più in particolare, la legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000,

n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. *Id est: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517).* Si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione, non abbia ragione di persistere un distinguo fra scuole statali e non statali o private e, quindi, conseguentemente tra docenti delle scuole statali e docenti delle scuole paritarie. Ciò si ricava, in modo chiaro ed incontrovertibile, dalla mera lettura dei vari commi della Legge, che, in sintesi, inseriscono le scuole paritarie private - come quelle degli Enti locali- a pieno regime nel sistema nazionale di istruzione (comma 1), conferiscono il potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, anche svolgendo gli esami di stato (allo stesso modo delle scuole statali (comma 2), assicurano piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale, l'indirizzo pedagogico-didattico e, più in generale, in ordine al progetto educativo, improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Carta Costituzionale (comma 3). Quanto precede, in una parola la "parità", a seguito di un espresso riconoscimento - a mezzo decreto- ad opera del Ministero della Pubblica Istruzione (comma 6), oggi Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), previo accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità (comma 4), **fra i quali la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione. Pertanto, la Legge n. 62/2000 ha introdotto nell'ordinamento giuridico e nel sistema nazionale di istruzione - come espressamente denominato - il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie.** E difatti, regolando la materia delle graduatorie permanenti del personale docente, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge

del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: ***“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.”***

Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: *i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali. Bene, il dato normativo è inequivocabile: valutare nella stessa misura vuol dire riconoscere medesimo valore legale ai servizi paritari e statali. Nessuna differenza in termini qualitativi; nessuna differenza di trattamento, quindi, dal punto di vista legale.* Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: *i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali.*

Da ciò discende che la negazione formalizzata nell’atto contestato è stata resa palesemente *contra legem*. Del resto, la stessa Giurisprudenza amministrativa proprio in relazione al principio della parificazione dei servizi prestati ha avuto modo di osservare il seguente principio: *l’art. 2 del D.L. n. 255/2001 ha previsto che, a decorrere dall’anno scolastico 2002-2003, l’aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2002 a quelli prestati nelle scuole statali* (Cons. Stato Sez. VI, 07/09/2006, n. 5168). Sia la Legge 62/2000, sia il Decreto Legge 255/2001, sia la Sentenza del Consiglio di Stato 1102/2002, sia la normativa primaria per le graduatorie permanenti o per il conseguimento dell’abilitazione, non fanno riferimento alla natura del rapporto di lavoro instaurato dal docente con la scuola (pubblico o privato). Alla luce di tali premesse, va dunque parificato il servizio svolto dai docenti nelle scuole paritarie. La mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, comporterebbe una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di esplicite “ragioni oggettive”, limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.

Non solo. Lo stesso MIUR con Decreto n° 83 del 10 Ottobre 2008 (**cf. All. 14**) ha fatto propri tali principi ove si consideri che: *Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola*".

Non possiamo non citare in tale sede, ai fini dell'equiparazione, quanto reso dalla Cassazione in materia. Dichiara la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. *Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: In virtù della citata equiparazione deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente. Ancora, quindi, ulteriore conferma, e questa volta ai massimi livelli, del sostanziale regime di parità riconosciuto dalle Leggi.*

Ed ancora: *"Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"*

(Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, n. 859/2014). Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517 *In base all'art. 1 della legge n. 62/2000, le scuole paritarie - che costituiscono, unitamente alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione - sono "le istituzioni scolastiche non statali che (...) corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità e di efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". Il riconoscimento della parità da parte dell'autorità ministeriale consegue alla verifica, da parte della medesima autorità, della sussistenza originaria (e del mantenimento) delle condizioni prescritte dalla legge* (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2050).

Quindi, ci interroghiamo sulla conformità della condotta amministrativa rispetto alla normativa comunitaria e costituzionale, nei limiti in cui essa prevede che un lavoratore che ha prestato un servizio pre ruolo nelle scuole paritarie, a differenza di un lavoratore del settore pubblico, non abbia diritto al riconoscimento del medesimo punteggio ai fini della mobilità territoriale 2019/2020 e quelle a seguire.

Riconoscimento, peraltro, avallato anche con parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato n° 0069864/2010 con cui si è ritenuto che: *l'entrata in vigore della legge 62/2010 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili ai fini giuridici che economici ..."* (cfr. all. 15)

Ma vi è di più! In quanto il Tar Lazio con sentenza pubblicata il 31.12.2018 n.12628/2018 ha chiarito che *"le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)"* (Cons. St, sez. VI, ord. 4845/2017).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro, per la quale <<Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G. U. 21/03/2000 n.67 - che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n.25512001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.6212000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297>> (Trib. Milano, sez. Lavoro, sentenza 17 febbraio 2017)". (cfr. all. 16 sentenza Tar Lazio riconoscimento preruolo).

II. VIOLAZIONI COMUNITARIE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO (GU L 303, PAG. 16)] ED ALL'ARTICOLO 14, [PARAGRAFO] 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE [DEL PARLAMENTO

EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006 – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 124/1999

Lo Stato, allora, non può applicare trattamenti differenti tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria, soprattutto quando, il concetto di equiparazione, presenta una forte radice normativa.

Da queste considerazioni discende che non riconoscere alla ricorrente l'anzianità maturata nel periodo pre ruolo ai fini della mobilità, realizza una disparità di trattamento nel senso sopra chiarito e, come tale, **contrastante con i principi comunitari** in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia, essendo stata adottata in assenza di **ragioni oggettive**.

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive “dev'essere intesa nel senso **la disparità di trattamento** in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (sent. Dal Cerro Alonso, § 57 e 58). Fattispecie legali rese dalla curia europea perfettamente sovrapponibili al caso di specie.

I principi di cui sopra, peraltro, ai fini contrattuali, sono stati anche confermati dalla più recente giurisprudenza di merito. A leggere una recentissima sentenza della Corte d'Appello di Trieste, la n.374 del 17 settembre 2014, dove una docente dopo avere vinto in primo grado gli è stato riconosciuto, anche in appello, ai fini giuridici ed economici il servizio di 28 anni pre-ruolo (cfr *ex multis*: Tribunale di Rimini n. 2014/64; nello stesso senso: Tribunale di Genova; Tribunale di Padova; Tribunale-di-Vercelli-Sentenza-del-03-02-15 – Tribunale di Torino n° 1319/2015 – Tribunale di Livorno 362/2015).

Appare di solare evidenza, pertanto, che la condotta del MIUR è stata adottata sull'erroneo presupposto che sussistano due categorie di docenti nettamente distinte: quella delle insegnanti nelle scuole statali e quella degli insegnanti nelle scuole paritarie. Ma questa non è la verità, poiché l'insegnante – come la ricorrente - che ha maturato i 180 giorni richiesti ha indubabilmente acquisito

un'esperienza didattica presso istituti parificati e non si vede la ragione, perché il servizio non debba esserle valutato!

Ed ancora, in ultimo, con sentenze n. 2652 e 2651 del 16.3.2017 Il Tribunale di Roma, G.L. dott. Selmi, ha dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini della mobilità e della formazione della graduatoria in relazione al servizio di insegnamento pre ruolo nelle scuole paritaria. Il Tribunale di Roma ha quindi condannato rispettivamente le amministrazioni resistenti al riconoscimento del predetto punteggio aggiuntivo di ulteriori 33 e 24 punti oltre alla rifusione delle spese legali.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO, GENERALE ED INDEROGABILE, DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN TEMA DI MOBILITÀ, NON AVENDO RISPETTANDO L'ORDINE DEGLI AMBITI TERRITORIALI INDICATI NELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO, PRODOTTA DALLA RICORRENTE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.), OLTRE CHE DELL'ART. 1, COMMA 108, L. N. 107/2015, DELL'ART. 6 CCNL MOBILITÀ SCUOLA DEL 8.4.2016, E DELL'O.M. N. 241/2016, NONCHÉ DELL'ART. 28, COMMA 1, D.P.R. N. 487/1994. DETTO PRINCIPIO, INVERO, VINCOLAVA L'AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 124/1999.

Per quanto espresso la procedura di assegnazione e la nuova mobilità è affetta da eccesso di potere per manifesta illogicità e palese iniquità, posto che essa viola palesemente le disposizioni di cui alla Legge n. 124/1999 le quali hanno introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale **la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto**. Criterio questo del “maggior punteggio” è stato ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001), nonché dalla più recente giurisprudenza di merito.

Il ricorrente ha compilato correttamente la domanda di mobilità, così come dovrà compilare la nuova e la prova è rinvenibile proprio nella domanda allegata in cui emerge il criterio di viciniorietà al proprio ambito di residenza (in virtù del punteggio maturato **CFR. ALL. 7**). **La domanda di mobilità della ricorrente, quindi, andava**

valutata e dovrà essere valutata applicando i principi di concorsualità e meritocrazia. Donde, il MIUR, anche con il nuovo contratto 2019/2020 ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola, e dell'o.m., nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione.

Mette conto osservare, che il principio di concorsualità della graduatoria, vincolava il MIUR, in quanto anche la procedura di mobilità ha **natura concorsuale** di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, AD UNA SCRUPOLOSA VALUTAZIONE dei titoli di servizio per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Il ricorrente come documentato in atti presenta un punteggio elevatissimo.

Da qui l'errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 e della nuova contrattazione 2019/2020 poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenza, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge. Non solo. Si profila in tale sede anche la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione che sanciscono il principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, oltre l'eccesso di potere l'irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

La procedura di assegnazione della sede alla ricorrente, così come la intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016, che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate. Il MIUR, inoltre, attraverso il suo ignoto "algoritmo" sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi

Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio. L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto. Nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi, infatti, hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR e dei suoi dirigenti che stanno proseguendo nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

È dunque evidente che docenti con punteggio inferiore a quello vantato alla ricorrente hanno illegittimamente occupato sedi scolastiche che invece, tenendo conto del maggiore punteggio, spettavano all'odierna ricorrente.

Ciò ha determinato che tutti i docenti **neo immessi in ruolo – tra cui la ricorrente - si sono accontentati dei posti eventualmente residui nell'ultima fase della mobilità.**

Il quadro sopra descritto palesa le evidenti discriminazioni che la mobilità straordinaria di quest'anno determinerà ed ha determinato nel comparto scuola. Sono stati tantissimi, infatti, i docenti che hanno accettato il trasferimento in sedi scolastiche distanti dal proprio Comune o, peggio ancora, dalla propria Regione, e che sono stati costretti ad abbandonare famiglia e affetti affrontando peraltro notevoli costi per vivere in un'altra città. Da qui un'autentica discriminazione perché priva di base legittimante. Per di più essa si pone in palese violazione dei principi di autorganizzazione fissati dal decreto legislativo 165 del 2001. Invero, ciò che distingue agli occhi della legge le categorie in esame, non è la circostanza dell'assunzione a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 ovvero l'anno 2015/2016. Quel che conta e giustifica la riserva procedimentale costituita in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato con le ordinarie procedure non è l'anno scolastico d'assunzione (2014 oppure 2015) **bensì la categoria di appartenenza data dal differenziato status rivestito rispetto ai docenti beneficianti del piano straordinario assunzionale.**

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la docente **Nappi Giovanna Rita** come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE ALL'ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI NOLA

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, fissata con Decreto l'Udienza di comparizione delle parti voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- Previa disapplicazione della norma contrattuale allegata poiché assunta in contrasto con norme imperative, in via principale e nel merito accertare e dichiarare il diritto **del Docente alla valutazione per la mobilità 2019/2020 e per tutte quelle a seguire, anche ai fini della ricostruzione di carriera**, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale **con conseguente disapplicazione** delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2019/2020 nella parte in cui *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*.
- Dichiarare l'illegittimità e nullità e/o inefficacia, con conseguente disapplicazione nei riguardi del docente delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2019/2020 nella parte in cui è stabilito che *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*.
- Accertare e dichiarare il diritto del docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità 2019/2020 e dichiarare il diritto del Docente alla valutazione per la mobilità 2019/2020 e per quelle a seguire oltre per la ricostruzione di carriera del servizio pre - ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti pari a **punti 36**.
- **Pur non trattandosi di trasferimento coattivo ma di mobilità formalizzata su domanda del docente richiedente si chiede di annullare la mobilità 2019/2020 poiché illegittimo non avendo considerato il punteggio pre - ruolo maturato dalla ricorrente.**
- Senza recesso dalla superiore domanda principale e solo per eccesso di difesa: Ordinare alla Amministrazione il trasferimento della ricorrente all'Istituzione scolastica legittima in relazione al punteggio vantato dal ricorrente in relazione all'anzianità di servizio maturata e dei titoli posseduti, presso la Provincia di Napoli, **IN UNO DELLE**

SCUOLE INDICATE QUALI PRIME PREFERENZE IN DOMANDA DI MOBILITA'.

Si chiede di essere autorizzati alla notifica a mezzo PEC del Ricorso e del pedissequo Decreto di fissazione di udienza alle Amministrazioni interessate.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si offrono in produzione i seguenti documenti giustificativi, come da indice allegato:

1. contratto immissione in ruolo.
2. Domanda di mobilità 2019/2020.
3. CCNI 2019/2020 e pedissequa ordinanza.
4. Esito Mobilità.
5. Certificati scuola paritaria.
6. Estratto contributivo Inps.
7. Contratto Agidae.
8. Abilitazione
9. Stralcio Gae.
10. Precedenti giurisprudenziali favorevoli;
11. Reclamo.
12. Assegnazione provvisoria;
13. Precedenti Tribunale di Palermo sez. lavoro.

14. Decreto Miur n. 83.
15. Parere Ragioneria dello Stato.
16. Sentenza Tar Lazio.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it)

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine all'assegnazione del corretto punteggio alla ricorrente; Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti controinteressati, ossia a tutti i docenti **che hanno maturato il pre ruolo in istituti statali (migliaia)**. Rilevato che, La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa; La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inadatta allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa; L'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "... le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo ..." (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principio fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003).

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel

presente procedimento; Questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178-179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014). Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formula

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo **TRIBUNALE DI NOLA**

in funzione del Giudice Unico del Lavoro

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza: 1. Quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR, sul sito internet del MIUR e delle seguenti amministrazioni:

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Via Armando Diaz, 11, 80134 Napoli NA;
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Via Armando Diaz, 11, 80134 Napoli NA ;
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE TOSCANA** in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Via Armando Diaz, 11, 80134 Napoli NA;

Tutto mediante notifica alle rispettive avvocature distrettuali.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente



Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato non è stato versato stante la dichiarazione di esenzione della ricorrente.

Palermo, addì 30 gennaio 2020

f.to digitalmente

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano